

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2759

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GIACOMONI

Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie e sua sostituzione con un finanziamento statale, nonché disposizioni in favore degli studenti universitari iscritti fuori corso a causa dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19

Presentata il 2 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come evidenziato dall'ultimo rapporto dell'Istituto nazionale di statistica sui livelli di istruzione e i ritorni occupazionali, il nostro Paese è al penultimo posto in Europa per numero di laureati, appena il 27,6 per cento dei soggetti tra i 30 e i 34 anni di età, a fronte di una media europea del 40,3 per cento.

Si tratta di un *gap* intollerabile che, unito alla farraginosità del sistema di passaggio al mondo del lavoro, costituisce un punto di debolezza del sistema-Paese e impone alla politica, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del coronavirus in tutto il territorio nazionale, di rilanciare il sistema dell'istruzione dall'inizio alla fine del suo percorso.

Sotto tale profilo si rileva come, nell'ambito della relazione sull'individuazione

delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund* recentemente approvata dalla Camera (Doc. XVI, n. 4), la V Commissione (Bilancio) abbia evidenziato che risulta determinante, in termini di sviluppo, competitività e produttività, una decisa inversione di rotta nell'investimento in capitale umano e in ricerca.

« Questi sono due delle principali determinanti della competitività della nostra economia trascurate nel recente passato » — si legge nella relazione citata — « L'Italia, infatti, nell'ambito dei paesi OCSE si distingue per essere tra quelli che hanno la più bassa spesa per istruzione in rapporto alla spesa pubblica totale. Inoltre, a fronte di aumenti di spesa in questo settore negli ultimi dieci anni in Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito, il nostro Paese ha registrato una diminuzione com-

plessiva di tale spesa nello stesso arco temporale. Ciò ha inevitabilmente influenzato i livelli di istruzione che risultano sensibilmente più bassi rispetto a quelli esistenti nell'Unione europea: nel 2019 il 19,6 per cento della popolazione italiana di età compresa tra i 25 e i 64 anni aveva conseguito un titolo di studio terziario, a fronte del 31,6 per cento della media registrata nell'Unione europea, e il 27,7 per cento dei giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni aveva conseguito la laurea, rispetto al 39,4 per cento dell'Unione europea.

È evidente che il basso livello di laureati e, più in generale, la mancanza di una formazione scolastica adeguata si traducono in costi sociali ed economici rilevanti per il Paese. In questa prospettiva, appare quindi necessario prevedere interventi di supporto al diritto allo studio volti a sostenere soprattutto i nuclei familiari con disagio economico e sociale ».

Con la presente proposta di legge, tenendo conto anche del fatto che il confronto europeo indica chiaramente che bisogna intervenire radicalmente per allargare la base degli iscritti all'università e per avere più laureati, con conseguenti benefici per la società e per l'economia (non a caso in Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Repubblica Ceca l'università è gratuita, mentre in Grecia è gratuita solo l'università triennale), ci si prefigge l'abolizione integrale, a partire dal prossimo anno accademico, del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie, anche al fine di evitare che i numerosi studenti che a causa della diffusione del COVID-19 si sono iscritti fuori corso perché impossibilitati a sostenere gli esami a distanza siano costretti a pagare il 50 per cento di spese aggiuntive.

In ciascun Paese dell'OCSE che si rispetti, il tasso di disoccupazione cala al crescere del livello di istruzione e nel nostro Paese abolire le tasse universitarie investendo sul capitale umano e sulla cultura deve essere considerato, mai come in questo momento storico, un investimento strategico per il futuro del Paese al netto delle divisioni ideologiche e partitiche, per riempire nuovamente gli atenei e per in-

centivare concretamente chi studia e si impegna per diventare la futura classe dirigente.

Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali si fa fronte con il contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1 della presente proposta di legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 2.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provveda al riparto del fondo. Il riparto è riferito a un quinquennio e il decreto è emanato entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.

Infine, la presente proposta di legge dispone che per l'anno 2021 sia autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del 50 per cento dovuto dagli studenti universitari che nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi causati dalla diffusione nel territorio nazionale del COVID-19, sono stati costretti a iscriversi fuori corso, demandando a un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

L'impatto economico della presente proposta di legge è pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La copertura di tali oneri è individuata a valere sulle risorse destinate all'attuazione del reddito di cittadinanza che risultino inutilizzate: risorse rispetto alle quali

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e il successivo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno stanziato, per l'anno 2021, 8,3 miliardi di euro e altre ingenti risorse per gli anni successivi.

Come noto, il gruppo di Forza Italia ha sempre criticato l'insensata e incontrollata erogazione a pioggia di tali risorse e ha

sempre proposto, pur nella convinzione di non dover lasciare indietro nessuno e soprattutto chi versa in gravi difficoltà economiche, di rendere il reddito di cittadinanza inaccessibile a chi rifiuti una possibile offerta di lavoro, gravando in modo ingiustificabile su chi paga onestamente le tasse e crea sviluppo e ricchezza per il Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi da 252 a 262 e da 264 a 267 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati a decorrere dal 1° novembre 2021.

2. Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali le università provvedono con le risorse derivanti dal contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provvede al riparto del fondo di cui al comma 2. Il riparto è riferito a un quinquennio e il decreto è emanato entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.

4. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro, in favore delle università, dei costi connessi al mancato pagamento del contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1 maggiorato del 50 per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell'anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione nel territorio nazionale del COVID-19, sono stati costretti a iscriversi fuori corso.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono

individuare le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte, entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minore numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, come rideterminate dal presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0123000